



COMUNE DI CISLIANO

Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Disciplina del servizio
- Art. 3 - Condizioni di esercizio
- Art. 4 - Numero delle autorizzazioni
- Art. 5 - Riconoscibilità e caratteristiche degli autoveicoli
- Art. 6 - Criteri generali per lo svolgimento del servizio
- Art. 7 - La professione di noleggiatore requisiti
- Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 9 - Contenuti del bando
- Art. 10 - Titoli oggetto di valutazione
- Art. 11 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 12 - Validità dell'autorizzazione
- Art. 13 - Forme giuridiche di gestione
- Art. 14 - Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 15 - Rinuncia dell'autorizzazione
- Art. 16 - Inizio sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 17 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 18 - Comportamento degli utenti
- Art. 19 - Interruzione del trasporto
- Art. 20 - Doveri generali dei conducenti
- Art. 21 - Comportamento in servizio
- Art. 22 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 23 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 24 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 25 - Sanzione pecuniaria
- Art. 26 - procedimento sanzionatorio
- Art. 27 - Disposizione finale

CAPO I

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, nel Comune di Cislano, dell'attività di noleggio da rimessa con conducente per il trasporto di persone con autovetture ovvero con autobus quale quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli, muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità alla vigenti disposizioni di legge.
2. I predetti veicoli sono fatti stazionare a disposizioni degli utenti, in autorimesse esistenti nel territorio comunale di Cislano.
3. il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del vigente regolamento.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio è disciplinato dalle norme del presente Regolamento e per tutto quanto non previsto dalle norme di legge statali e regionali regolanti la materia.

Art. 3 - Condizioni di esercizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.
3. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi mentre è invece ammesso il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, come previsto dalla vigente normativa disciplinante la materia.
4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purchè in possesso dei requisiti previsti nell'art. 7 del presente regolamento, conformemente a quanto stabilito dall'art. 230 bis del Codice Civile, ovvero di collaboratori o dipendenti come stabilito dalle vigenti norme regolanti la materia.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale l'elenco dei dipendenti o collaborazioni familiari impiegati alla guida di automezzi.
6. L'elenco è allegato in copia autentica al titolo e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 4 - Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.r. 11/2009 la Provincia di Milano stabilisce il numero delle autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente di autovetture che il Comune di Cislano può rilasciare.
2. Le autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus non sono soggette a contingentamento e sono assegnate in presenza di istanza e requisiti di legge e di regolamento.

Art. 5 - Riconoscibilità e caratteristiche degli autoveicoli.

1. Le vetture adibite al servizio portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta noleggio e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
2. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio dovranno essere muniti di marmitte catalitiche oltre agli altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti in conformità alle disposizioni della Regione Lombardia.
3. Le autovetture adibite al servizio devono essere dotate di portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
4. Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "Noleggio" unitamente agli stemmi della regione e del Comune di Cislano e sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con riprodotti, ai lati, gli stemmi della Regione e del Comune di Cislano.
5. Tutti i veicoli prima di essere immessi in servizio dovranno essere sottoposti a collaudo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Art. 6 - Criteri generali per lo svolgimento del servizio.

1. Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri.
2. Ai fini del conseguimento e del successivo mantenimento dell'autorizzazione è obbligatorio avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa sul territorio di Cislano; presso la rimessa i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente devono essere effettuate presso la rimessa ovvero presso la sede dell'impresa.
4. La rimessa e la sede del vettore devono avere le seguenti caratteristiche:
 - essere pubblicizzate all'esterno con targhe o simili onde essere rese conoscibili al pubblico;
 - essere facilmente e liberamente accessibili da chi intenda usufruire del servizio;

- indirizzi e numeri di telefono devono essere pubblicizzati, con appositi cartelli, predisposti dall'Amministrazione Comunale, presso le fermate autobus del servizio pubblico.

5. La prestazione del servizio non è obbligatoria e quindi è data facoltà al titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di rifiutarla. Tuttavia ciò non può pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Al fine di verificare il regolare svolgimento la P.L. effettuata i dovuti accertamenti sul territorio comunale.
6. Gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II

Art. 7 - La professione di noleggiatore Requisiti

L'esercizio della professione di noleggiatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

1. idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
2. iscrizione al "ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoesercizi pubblici non in linea" della Provincia di Milano tenuto presso la Camera di Commercio;
3. non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la p.a., la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di criminalità organizzata.
4. non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle liste di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto 3.
5. non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposti a provvedimenti di revoca dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la presentazione della domanda per l'assegnazione di una nuova autorizzazione.
6. avere la sede e la rimessa sul territorio del Comune di Cisliano.
7. possedere altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Nei casi di cui ai punti 3 e 4 il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

CAPO III AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture con conducente vengono assegnate mediante apposito bando di concorso per titoli a singole persone fisiche di età non superiore a 65 anni che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale ed è reso pubblico all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune e su ogni altro mezzo di informazione istituzionale.

Art. 9 - Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) requisiti richiesti per l'esercizio della professione;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) indicazione del termine entro il quale il procedimento verrà chiuso;
- g) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 10 – Titoli oggetto di valutazione

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio, l'ufficio competente procede alla valutazione dei titoli che saranno stabiliti nel relativo bando, ad ognuno dei quali corrisponderà un apposito punteggio.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio e qualora non possa essere utilmente applicato l'art. 8 comma 4 della L. 21/92 si darà la precedenza in graduatoria al residente a Cisliano e tra questi al più giovane d'età.

Art. 11 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.

Il responsabile del Servizio, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo dichiarando il vincitore del concorso.

Il rilascio del titolo, ad opera del Responsabile del Servizio, è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

A tale scopo il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, dovrà produrre la seguente documentazione entro 4 mesi dalla data di notificazione della comunicazione dell'avvenuta assegnazione:

- a) certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- b) certificato comprovante l'iscrizione al "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non in linea" dalla Provincia di Milano presso la Camera di Commercio;
- c) certificato di cittadinanza per i cittadini dell'Unione Europea e certificato di reciprocità per cittadini extracomunitari, come normativa per accesso al lavoro;
- d) dichiarazione dell'ASL attestante l'idoneità all'esercizio del servizio;
- e) documento comprovante il possesso dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio.

Titolo giuridico comprovante il possesso o la disponibilità sul territorio di Cisliano dei locali adibiti a sede e rimessa.

L'imprenditore privato assegnatario dell'autorizzazione dovrà svolgere l'attività di noleggiatore in via esclusiva ai sensi dell'art. 7 della legge 21/92.

Entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere iniziata l'attività e prodotta la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per le imprese aventi le caratteristiche di cui alla legge 443/85;
- b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese non aventi le caratteristiche di cui sopra;
- c) carta di circolazione del veicolo;
- d) certificato di proprietà del veicolo;
- e) certificato assicurativo del veicolo.

Art. 12 - Validità dell'autorizzazione.

L'autorizzazione, una volta concessa, ha validità a tempo indeterminato. Tuttavia nel caso in cui si dovesse verificare il venir meno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento il responsabile di Servizio può procedere nel rispetto della normativa di cui alla legge 241/90 e s.m.&i., al ritiro dell'autorizzazione stessa.

Art. 13 - Forme giuridiche di gestione.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto. All'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della legge 443/1985
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, operanti in conformità alle normative vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) comma 2, dell'art. 1 della legge 21/1992.

Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrante in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 14 - Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione per atti tra vivi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, nel termine perentorio di un anno purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni;

a) sia assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;

b) abbia compiuto sessant'anni di età;

c) sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Qualora il trasferimento non si perfezionasse nell'arco dell'anno, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti del presente regolamento ovvero l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo, designato da questi, nel termine perentorio di due anni.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il responsabile del Servizio autorizza previa apposita domanda di voltura, il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente al deposito presso l'Ufficio Commercio della seguente documentazione

a) contratto di cessione;

b) dichiarazione di successione.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

Art. 15 - Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia all'Ufficio Commercio.

CAPO IV ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 16 - Inizio sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio di durata superiore a 30 giorni deve essere comunicata nel termine di due giorni all'Amministrazione comunale e deve essere motivata da comprovata necessità

Art. 17 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a. comportarsi con correttezza civilmente e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e. consegnare alla Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- g. curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i. tenere a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti, l'autorizzazione all'esercizio del servizio e l'eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori;
- j. tenere a bordo del mezzo il certificato di abilitazione previsto dal vigente Codice della Strada;
- k. tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a. fumare durante il trasporto del cliente;
- b. far salire sul veicolo persone diverse da quelle che hanno ordinato la corsa;

- c. portare animali propri in vettura;
- d. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- f. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g. acquisire clientela su aree pubbliche non autorizzate dal Comune;
- h. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- i. deviare, di propria iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero.

Art. 18 - Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio autonoleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente Codice della Strada;
- e) insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue attrezzature;
- f) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- g) fare schiamazzi o rumori molesti anche fuori dai centri abitati.

Art. 19 - Interruzione del trasporto

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, è fatto obbligo al conducente adoperarsi perchè il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario anche di diverso autoveicolo.

Ove il servizio debba essere interrotto, gli utenti sono tenuti a pagare solo l'importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri od una quota proporzionale al prezzo convenuto.

CAP V

NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI

Art. 20 – Doveri generali dei conducenti

I conducenti debbono osservare, oltre alle disposizioni di legge e dei regolamenti, le altre norme di servizio emanate dagli organi dell'Amministrazione comunale

Art. 21 – Comportamento in servizio

I conducenti debbono:

- a) indossare in servizio abiti decorosi;
- b) essere muniti durante lo svolgimento del servizio di tutti i documenti richiesti dalle norme di legge e dal presente regolamento per lo svolgimento del servizio;
- c) tenere con gli utenti un comportamento corretto;
- d) compiere il percorso più breve e più agevole per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall'utente.
- h) controllare che il contachilometri sia regolare;
- i) visitare diligentemente al termine di ogni servizio l'interno dell'autoveicolo
- j) osservare, oltre alle disposizioni di legge e dei regolamenti, le altre norme di servizio emanate dagli organi dell'Amministrazione comunale.

Ai conducenti è fatto divieto:

- 1) di adibire l'autoveicolo a qualunque uso diverso da quello al quale è destinato;
- 2) di interrompere di propria iniziativa il servizio eccettuati i casi in cui l'utente commetta atti costituenti reato;
- 3) di consumare vivande o bevande e fumare nell'autoveicolo durante il servizio senza l'esplicito consenso degli utenti;
- 4) di tenere nell'autovettura persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio.

CAPO VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22 – Decadenza dell'autorizzazione

L'Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) per mancato inizio del servizio entro 4 mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda;
- 2) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;

Art. 23 – Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene sospesa dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- 1) quanto venga a mancare in capo al titolare un requisito richiesto per l'esercizio;
- 2) quanto l'attività venga svolta da altri che non siano il titolare o altra persona autorizzata;
- 3) quanto il veicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati delle norme e di legge e dal presente regolamento;
- 4) in caso di mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissione dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- 5) in caso di accertate violazioni fiscali;
- 6) quanto il conducente non sia più in possesso della patente di guida;
- 7) in caso di condanna penale ovvero di misura cautelare che impedisce l'esercizio dell'attività;
- 8) in caso di dimostrata negligenza nello svolgimento del servizio;
- 9) per qualsiasi altra violazione del presente regolamento.

La sospensione opera per il termine stabilito dall'Amministrazione ed in ogni caso fatto salvo l'adeguamento.

Art. 24 – Revoca dell'autorizzazione

Nei casi di sospensione dell'autorizzazione e decorso il termine stabilito dall'Amministrazione viene disposta dalla revoca ove il titolare non dimostri di essersi adeguato alle norme di legge e di regolamento violate.

In ogni caso viene disposta la revoca dell'autorizzazione in caso di recidiva nella violazione che si verifica ove nell'arco dell'anno solare vengano accertate due violazioni per le quali sia stata irrogata la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 25 – Sanzione pecuniaria

Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada ovvero delle altre norme di legge vigenti in materia, e fatta salva l'applicazione delle previgenti disposizioni del regolamento in ordine all'eventuale sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, in caso di violazione del presente regolamento l'Amministrazione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 (settantacinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 26 – Procedimento sanzionatorio

I provvedimenti sanzionatori di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente regolamento sono adottati previa comunicazione di avvio del procedimento e contestazione all'interessato della circostanza costituente

violazione e previa concessione al medesimo di un termine non inferiore a 10 gg. per osservazioni e controdeduzioni ai sensi e per gli effetti della legge 241/90. Decorso il termine per le suddette osservazioni e controdeduzioni l'amministrazione chiude il procedimento sanzionatorio avviato, con l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ovvero dell'archiviazione.

CAPO VII

Art. 27 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi regionali e nazionali regolanti la materia.
2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Comune di Cisliano con deliberazione consiliare n. 20 del 03.05.1996 ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.